

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
ENTE DEL TERZO SETTORE
"PASSIONE PIANO A.P.S. - E.T.S."

F.lli. A.C.

L.elle V.ogato

Emily Dadrè Fieno Fancello

Grosselle Lora Fancello Ugo

Rachelle Ricci

ART. 1: DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione di promozione sociale culturale denominata "PASSIONE PIANO A.P.S. - ETS", di seguito detta anche "Associazione Passione Piano" che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Padova (PD), di quello regionale e nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2: SEDE LEGALE

L'Associazione denominata "Passione Piano A.P.S. - E.T.S." ha sede legale in via Decumana, n. 21 nel comune di Fontaniva (PD).

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del territorio nazionale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3: FINALITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale nel campo della musica come parte integrante della cultura promuovendo e diffondendo l'amore per la musica nella società come pratica attiva e con lo scopo di favorire una crescita individuale, spirituale e sociale. Per tale finalità l'associazione si propone:

- Curare l'istruzione e l'educazione musicale, vocale e strumentale dei cittadini, senza alcuna distinzione anche di nazionalità;
- Favorire, attraverso la musica, l'inserimento e l'integrazione di persone in difficoltà e/o emarginate e/o sole nella vita sociale;
- Promuovere incontri con personalità culturali ed artistiche attraverso gite, manifestazioni pubbliche ed ogni altra iniziativa utile per diffondere la cultura musicale;
- Promuovere i rapporti tra appassionati di musica ed altre discipline culturali;
- Promuovere la musica a tutti i livelli per le finalità terapeutiche riconosciute e per l'unione tra le persone.
- Promuovere, attraverso la musica, attività di sensibilizzazione dei cittadini sulle diversità delle persone al fine di combatterne i pregiudizi.

Allo scopo di perseguire le finalità sopra esposte l'associazione:

- Effettuerà l'attività di istruzione musicale, strumentale e vocale attraverso l'organizzazione di corsi di vari livelli e musico-terapia per i soggetti svantaggiati;

- Collaborerà con altre organizzazioni, enti ed istituzioni culturali, sociali, scolastiche che perseguono le medesime finalità;
- Offrirà spettacoli anche in collaborazione con altri enti, di qualsiasi genere, del territorio a sostegno di altre realtà sociali, con lo scopo di aiutarle alla realizzazione dei loro progetti e contemporaneamente con lo scopo di sviluppare negli allievi senso civico e di empatia;
- Collaborerà con istituzioni scolastiche, statali e non, sanitarie, sociali, associazioni che non hanno scopo di lucro per incentivare e promuovere la cultura, l'inserimento, la socializzazione e l'integrazione delle persone di qualsiasi sesso, nazionalità e credo, anche con attività di informazione, organizzazione di corsi, tavole rotonde ed incontri vari.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 4: COLLABORAZIONI E ADESIONI

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 5: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

La funzione delle cariche associative è gratuita.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 6: GLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione:

- Tutte le persone fisiche che per la loro attività siano interessate a promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e lo sviluppo della cultura del volontariato;
- Tutte le persone fisiche interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali;
- Coloro i quali, per interesse e sensibilità alle problematiche della solidarietà e dell'integrazione sociale della persona, intendano prestare attività di volontariato a titolo personale spontaneo e gratuito, nei limiti della propria disponibilità di tempo e senza alcuna retribuzione o compenso, salvo il rimborso delle spese nei limiti fissati dalla legge.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 7: ADESIONE

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa annua.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 8: DOVERI

Gli associati sono obbligati:

- a) Al versamento del contributo associativo entro il 31 maggio di ogni anno;
- b) All'osservanza del presente Statuto;
- c) All'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- d) Al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
- e) A svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito;
- f) Ad un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

ART. 9: DIRITTI

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali (direttivi e di garanzia dell'Associazione) e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alle assemblee;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalle Leggi e dal presente Statuto;

- F. delo delgado*

Elena Fancello

Emily Donahoe

Grosselle Lane

Sanctus

Robert H. Lee
F. M. A. W.

Provincia di Padova
Direzionale Provinciale di Padova
Ufficio Provinciale di Padova

- Agencia dello

Contro
trenta p
che, pr
c)
Le cont
Direttiv
presen

Le cont
Direttiv
presen

L'assoc
Tutti i s

Tutti i s

L'Asser

a)

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario, in questo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo.
La partecipazione all'Assemblea NON è delegabile nemmeno ad altro socio.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea Ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- Fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 12, elegge e revoca il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- Nominare e revocare i componenti del Consiglio dei Provirvi, su proposta del Consiglio Direttivo;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Stabilire su proposta del Consiglio, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti;
- Approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio e la relazione di programma per l'anno successivo;
- Approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea Straordinaria:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

e) Votazioni ed elezioni

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 12: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

a) Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 ed è eletto dall'Assemblea degli associati stessi.

b) Durata

Il Consiglio rimane in carica per 3 anni ed i membri sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea degli associati a maggioranza degli aderenti.

Tutte le cariche sono gratuite.

c) Nomine

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario, preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.

d) Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente, con preavviso di almeno 3 giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{3}$ dei singoli membri; in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In ogni caso il Consiglio Direttivo si ritiene regolarmente convocato quando vi è la presenza di tutti i Consiglieri e nessuno si oppone agli argomenti da trattare.

e) Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate, a maggioranza dei presenti.

f) Compiti

Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le direttive indicate dall'Assemblea degli associati.

È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, sino all'importo massimo deliberato dall'Assemblea e indicato nel Regolamento esplicativo dello Statuto e per lo svolgimento dell'attività stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea.



Rodolfo Ricciardi, Enrico Delonè, Clelio Fancello, Della Volpato, Grosselle, Ugo Fancello

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli associati, per un miglior funzionamento dell'Organizzazione, dei regolamenti interni.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13: IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

a) Elezioni

Il presidente e il Vicepresidente dell'Associazione sono eletti con votazioni distinte dall'Assemblea degli associati tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

b) Compiti

Il Presidente stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea degli associati, le riunioni del Consiglio Direttivo e lo custodisce presso la sede dell'Organizzazione, dove può essere consultato da tutti gli associati.

c) Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, per assenza o vacanza.

d) Deleghe

Sia il Presidente che il Vicepresidente possono delegare, anche a voce, i loro compiti ad altra persona del Consiglio Direttivo.

ART. 14: ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



Roberto Piccini
Luca Fancello
Emilio Didone
Giovanna Fancello
Lello Piccini

- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Ove si ritenga necessario per il migliore andamento e funzionalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà nominare, su proposta del Presidente, un Segretario.

Il Segretario, o persona da lui delegata, ha il compito di:

- Copia di tutti i verbali sarà tenuta nella sede dell'Associazione e gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

a) Composizione

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, nominerà il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, al fine di dirimere le controversie tra associati, tra associati e associazione. Il Collegio dei Probiviri, qualora eletto, è composto da tre membri scelti, preferibilmente tra persone estranee all'Associazione.

Dieckhoff

Carlo Farini

15/12/2019

Polare Zone

del

San Carlo

legli

- 2



ART. 21: EROGAZIONI E DONAZIONI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione, sempre in armonia con le finalità statutarie.

Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

ART. 22: RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Nel caso di raccolte pubbliche di fondi per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sarà redatto un apposito e separato rendiconto tenuto ai sensi della Legge, corredato da una relazione illustrativa, dal quale risulteranno le entrate e le spese ad ogni evento suddetto. Tale prospetto andrà allegato o indicato al rendiconto della gestione.

ART. 23: I RIMBORSI

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi derivanti dalle convenzioni, in armonia con le finalità statutarie.

Le spese sostenute e documentate dagli associati per l'attività prestata dagli stessi, saranno rimborsate entro le limitazioni previste dalla legge.

ART. 24: I PROVENTI

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25: LE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e altri Enti o soggetti pubblici o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

ART. 26: COPERTURA ASSICURATIVA

I soci volontari sono assicurati per infortunio, malattie connesse all'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

L'organizzazione può assicurarsi per responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'attività contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 27: ESERCIZI SOCIALI -BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Handwritten signatures and notes in the right margin:
- Top: *Consiglio Direttivo*
- Middle: *Consiglio Direttivo*
- Bottom: *Consiglio Direttivo*

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 28: AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29: SCIoglimento O CESSAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 30: NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, per quanto compatibile, e del D.Lgs. 117/2017.



Letto firmato e sottoscritto, 14/07/2022

Il Segretario

Fancello Ugo

Il Presidente

Emilio Dadda

Fancello Ugo Grosselle Lara Emily Dadda
Elena Fancello Jelle Volpe



02/08/2022
N. 928 Mod. Serie 3
versati Euro ESENTI

Laura Fancello
Laura Fancello
(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"